

Art. 17

Utilizzo delle Prestazioni di Lavoro Temporaneo

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo, da parte delle imprese che applicano il ccnl elettrici, delle prestazioni di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche e integrazioni, cui deve farsi riferimento agli effetti applicativi ed interpretativi per tutto quanto non specificamente regolato dalle presenti norme.
2. Fatte salve le limitazioni ed i divieti previsti dall'art.1 della legge n.196/1997, comma 4, le imprese possono fare ricorso al lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1 lett. b) e c) della legge stessa, anche nei seguenti casi:
 - a) per punte di più intensa attività, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi;
 - b) assunzione di personale per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto acquisiti dall'Azienda, definiti o predeterminati nel tempo;
 - c) esigenze di carattere transitorio di figure professionali nuove o non facili da reperire sul mercato del lavoro;
 - d) per l'assunzione di nuovi servizi e funzioni; per l'avvio di nuove tecnologie anche relative ad attività di carattere amministrativo (ad es. modifica del sistema informativo, introduzione di diversi sistemi di contabilità, ecc.);
 - e) per la temporanea ed eccezionale utilizzazione di qualifiche previste in organico ed attualmente scoperte, con riguardo al periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
 - f) per l'inserimento sperimentale di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale di cui si voglia testare l'utilità o comunque per coprire posizioni di lavoro non stabilizzate per un periodo complessivamente non superiore a 6 mesi;
 - g) per far fronte alle esigenze organizzative del servizio, nei casi di trasformazione temporanea, per un periodo non superiore a 12 mesi, del rapporto di lavoro di uno o più dipendenti aziendali da tempo pieno a tempo parziale;
 - h) per la sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate.
3. La percentuale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegata per le fattispecie sopra individuate non può complessivamente superare il 10 % del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nell'impresa, da calcolarsi come media su base annua. Tale percentuale è aumentata al 13% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218. Le predette percentuali potranno essere incrementate – in questo caso nel limite massimo aggiuntivo del 5% in media annua - per specifiche esigenze con accordo con le

competenti Organizzazioni sindacali ovvero RSU, se trattasi di singola unità produttiva, a fronte di programmi aggiuntivi tendenti ad incrementare/consolidare le attività aziendali.

4. In ogni caso è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo fino al numero di 5 prestatori di lavoro.
5. Nell'ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato, come definita dall'art. 46 del CCNL, le Parti aziendali definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di obiettivi concordati ove gli stessi lavoratori risultino coinvolti direttamente nelle attività e nei programmi aziendali connessi al premio di risultato.
6. Le imprese sono tenute nei confronti dei lavoratori temporanei ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, r successive modifiche, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa nella quale saranno impiegati.
7. I prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto di esercitare presso le imprese i diritti di libertà ed attività sindacale previsti dalla legge 20 maggio 1970 n. 300.
8. L'impresa comunica in via preventiva ovvero, in caso di motivate ragioni di urgenza e necessità, entro i 3 giorni dalla stipula del contratto di lavoro temporaneo, alla RSU ove esistente, o in mancanza di quest'ultima, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, territorialmente competenti, il numero e il motivo del ricorso al lavoro temporaneo, specificando la durata prevista e la qualifica dei lavoratori interessati.
9. Una volta l'anno per il tramite dell'Associazione di appartenenza, le imprese forniscono alle Organizzazioni sindacali nazionali, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da esse conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) della legge n. 196/1997, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto saranno individuate con contrattazione di 2° livello le mansioni il cui svolgimento può presentare pericolo per la sicurezza.